



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2007 (11.12)  
(OR. en)**

**15990/07**

**ACP 257  
FIN 580  
PTOM 58**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: Decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (prima quota per il 2008)

**ATTENZIONE: IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA  
RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI  
AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO**

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che adotta i contributi finanziari che devono versare  
gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo**

**(prima quota per il 2008)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000<sup>1</sup> e riveduto a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 25 giugno 2005<sup>2</sup>,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Bruxelles il 18 settembre 2000<sup>3</sup>,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea<sup>4</sup>,

visto il regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo<sup>5</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 1,

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

<sup>3</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

<sup>4</sup> GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 83 del 1°4.2003, pag. 1.

vista la proposta della Commissione <sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 38, paragrafo 2, primo comma del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la proposta relativa alla prima quota dell'anno successivo sia presentata dalla Commissione al più tardi il 15 ottobre, con la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 di detto regolamento finanziario, contenente lo stato di previsione dei pagamenti per l'esercizio successivo e lo scadenziario delle richieste di contributi.
- (2) L'articolo 38, paragrafo 2, primo comma del regolamento finanziario del 9° FES prevede che il Consiglio decida in merito a questa quota entro la fine dell'anno in corso e gli Stati membri versino i rispettivi contributi entro il 21 gennaio dell'anno successivo.
- (3) A norma dell'articolo 121, primo comma del regolamento finanziario del 9° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le sue previsioni di impegni e di pagamenti.
- (4) L'articolo 133, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la procedura per la richiesta dei contributi a titolo del 9° FES si applichi anche per l'esecuzione delle decisioni relative ai FES precedenti,

---

<sup>1</sup> Doc. 13760/07 - COM(2007) 582 definitivo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

I contributi che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota 2008 sono riportati nella tabella in allegato.

Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

\_\_\_\_\_

## Contributi relativi alla prima quota per il 2008 (in euro)

Stato membro	Prima quota	
	destinata alla Banca europea per gli investimenti	destinata alla Commissione
GERMANIA	39.712.000	382.512.000
BELGIO	6.664.000	63.764.000
DANIMARCA	3.638.000	35.213.000
SPAGNA	9.928.000	95.628.000
FRANCIA	41.310.000	397.185.000
GRECIA	2.125.000	19.937.500
IRLANDA	1.054.000	10.529.000
ITALIA	21.318.000	204.893.000
LUSSEMBURGO	493.000	4.505.500
PAESI BASSI	8.874.000	85.099.000
PORTOGALLO	1.649.000	16.311.500
REGNO UNITO	21.573.000	208.085.500
AUSTRIA	4.505.000	43.067.500
FINLANDIA	2.516.000	24.166.000
SVEZIA	4.641.000	44.103.500
<b>TOTALE</b>	<b>170.000.000</b>	<b>1.635.000.000</b>